



# COMUNE DI CASTIGNANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

COD. 44/012

## COPIA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 del Reg. Data 29-12-2020

**Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. ANNO 2019**

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 18:40, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla presente riunione risultano all'appello nominale, i seguenti consiglieri:

<b>POLINI FABIO</b>	<b>P</b>	<b>ALFONSI GLORIA</b>	<b>A</b>
<b>CIABATTONI PIERLUIGI</b>	<b>P</b>	<b>COLLETTA VINCENZINO</b>	<b>A</b>
<b>TOMASSINI FRANCESCO</b>	<b>A</b>	<b>CORRADETTI CLAUDIO</b>	<b>P</b>
<b>SISTI SERGIO</b>	<b>A</b>	<b>CORRADETTI FRANCESCA</b>	<b>P</b>
<b>MARTONI ALESSIA</b>	<b>P</b>	<b>ASCOLANI FEDERICO</b>	<b>P</b>
<b>FIORAVANTI ANDREA</b>	<b>P</b>		

Assegnati n. 11            Presenti n. 7

In carica n. 11           Assenti n. 4

La seduta è Pubblica.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale Dr. DR.STEFANIA SORRENTINO

Assume la presidenza il Sig. POLINI FABIO - SINDACO.

Costatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa e invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

CIABATTONI PIERLUIGI  
MARTONI ALESSIA  
CORRADETTI FRANCESCA

Relazione al Sindaco.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n.32 del 04/12/2020 del Responsabile dell'Ufficio ragioneria che qui di seguito integralmente si riporta:

**Considerato** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

**Visto che** ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**Atteso che** il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

*“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

*b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

*c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

*d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

*e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

**RILEVATO INOLTRE CHE** l'art.4 al comma 4 prevede:

*Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.*

**CONSIDERATO INOLTRE CHE** l'art. 4 prevede alcune eccezioni in ordine all'oggetto sociale; in particolare al comma 6:

*E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.*

al comma 7:

*Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.*

*al comma 9bis:*

*Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.*

**RICHIAMATO** altresì il comma 2 Art.26

*L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea.*

**CONSIDERATO ALTRESI CHE** le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO CHE** è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune a condizione che l'affidamento dei servizi alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- 

**CONSIDERATO CHE** le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 05.10.2017;

Tenuto conto che nel suddetto piano è stato previsto il mantenimento delle partecipazioni possedute, in particolare

Denominazione	Diretta / Indiretta	Tipologia	% di part.	link
<b>CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI</b>	D	Azienda che gestisce un Servizio pubblico locale qual è il servizio idrico integrato ai sensi della L.R. n.18 del 22/06/1998	1,0173%	www.ciip.it
<b>HYDROWATT spa</b>	I	Partecipazione indiretta – la CIIP detiene il 40% Progetta, costruisce e gestisce impianti elettromeccanici.	0,4069%	www.hydrawatt.it
<b>PICENO SCARL</b>	D	SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA di promozione sviluppo locale- leader+ finanziamenti comunitari	2%	www.galpiceno.it

#### **Motivazione del mantenimento:**

- La CIIP spa svolge - in base ad affidamento conferito, ai sensi della normativa di settore, dal competente Ente di Gestione dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 "Marche Sud – Ascoli Piceno - Fermo" con delibera assembleare n. 18 del 28/11/2007 (scadenza 31/12/2032) - attività di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), in quanto gestore unico del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 "Marche Sud – Ascoli Piceno e Fermo" (come delimitato dalla L.R. Marche n. 30/2011).

Il S.I.I. è regolato dall'EGATO di riferimento ("N. 5 – Marche Sud") e dall'AEEGSI secondo la normativa di settore e i principi del "full cost recovery" e quindi senza oneri a carico dei Comuni Soci della CIIP spa.

Il Servizio Idrico Integrato è sicuramente un servizio di interesse generale altresì riconducibile ai servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

**TUTTI I PARAMETRI RISULTANO RISPETTATI**

- Piceno Scarl Gal: si tratta di una società mista pubblico – privata, consortile a responsabilità limitata che svolge attività propria dei gruppi di azione locale (art.4 TUSP comma 6). Secondo il Regolamento europeo 1303/13 art.34 tali società si occupano di:
  - a) rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
  - b) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;
  - c) garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del

- loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
- d) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;
- e) ricevere e valutare le domande di sostegno;
- f) selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
- g) verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

E' dunque una società che si occupa di veicolare verso gli Enti risorse e finanziamenti europei.

Pur non essendo conformi alcuni parametri (fatturato medio, rapporto dipendenti / Cda) l'assetto societario è comunque conforme alla normativa europea che ne ha disciplinato la costituzione (art.34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e art. 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

- Hidrowatt Spa: si tratta di una società partecipata indirettamente mediante la CIIP SPA che ne detiene il 40%. Si occupa di progettare, costruire e gestire impianti elettromeccanici. Mantenendo la partecipazione in CIIP, si mantiene anche tale partecipazione indiretta.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati alla presente deliberazione, redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Ritenuto dunque di dover confermare, le seguenti partecipazioni:

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della Corruzione lo scrivente responsabile dichiara di non essere in posizione di conflitto di interesse;

#### PROPONE

- Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di confermare, le seguenti partecipazioni:

Denominazione	Diretta / Indiretta	Tipologia	% di part.	link
---------------	---------------------	-----------	------------	------

<b>CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI</b>	D	Azienda che gestisce un Servizio pubblico locale qual è il servizio idrico integrato ai sensi della L.R. n.18 del 22/06/1998	1,0173%	www.ciip.it
<b>HYDROWATT spa</b>	I	Partecipazione indiretta – la CIIP detiene il 40% Progetta, costruisce e gestisce impianti elettromeccanici.	0,4069%	www.hydrowatt.it
<b>PICENO SCARL</b>	D	SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA di promozione sviluppo locale- leader+ finanziamenti comunitari	2%	www.galpiceno.it

- Di approvare gli allegati alla presente deliberazione redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”;

- di dare atto che l’Ente non deve procedere all’alienazione di alcuna partecipazione societaria detenuta in base alle motivazioni sopra descritte;

- di procedere all’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’apposito applicativo;

- di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l’attuazione di quanto sopra deliberato;

- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

- che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile Ufficio Ragioneria  
Dr. Silvia Roberta Vallorani

Ritenuto di approvare e fare propria la surrichiamata proposta in considerazione delle motivazioni espresse;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, dal responsabile dell’ufficio ragioneria in ordine alla regolarità tecnica dell’atto in esame;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, dal responsabile dell'ufficio ragioneria, in ordine alla regolarità contabile dell'atto in esame;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il vigente statuto;

Con la seguente votazione, espressa nelle forme di legge:

PRESENTI n. 7    ASTENUTI n.=....

VOTANTI n. 7

FAVOREVOLI n.7

CONTRARI n..=

### DELIBERA

- Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di confermare, le seguenti partecipazioni:

Denominazione	Diretta / Indiretta	Tipologia	% di part.	link
<b>CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI</b>	D	Azienda che gestisce un Servizio pubblico locale qual è il servizio idrico integrato ai sensi della L.R. n.18 del 22/06/1998	1,0173%	<a href="http://www.ciip.it">www.ciip.it</a>
<b>HYDROWATT spa</b>	I	Partecipazione indiretta – la CIIP detiene il 40% Progetta, costruisce e gestisce impianti elettromeccanici.	0,4069%	<a href="http://www.hydrowatt.it">www.hydrowatt.it</a>
<b>PICENO SCARL</b>	D	SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA di promozione sviluppo locale- leader+ finanziamenti comunitari	2%	<a href="http://www.galpiceno.it">www.galpiceno.it</a>

- Di approvare gli allegati alla presente deliberazione redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”;

- di dare atto che l’Ente non deve procedere all’alienazione di alcuna partecipazione societaria detenuta in base alle motivazioni sopra descritte;

- di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
- di dare mandato all'istruttore direttivo dell'ufficio proponente quale responsabile del procedimento a norma dell'art. 6 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, di dare esecuzione al presente atto;

Inoltre,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione, espressa nelle forme di legge:

PRESENTI n. 7     ASTENUTI n.=....

VOTANTI n. 7

FAVOREVOLI n.7

CONTRARI n.=

#### D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, cd."T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Il presente verbale viene così sottoscritto.

<b>F.to: IL PRESIDENTE</b>	<b>F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE</b>
POLINI FABIO	DR.STEFANIA SORRENTINO

---

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal 27-01-2021 al 11-02-21 con numero 32

Li 27-01-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: DR.STEFANIA SORRENTINO

---

---

### ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione in data duemilaventi è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000
  - La presente deliberazione sarà esecutiva dopo il 10<sup>^</sup> giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000
- 
-